

Allegato "A" all'atto costitutivo dell'Associazione "ANDREA MI"

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ANDREA MI"**

Art. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita un'associazione denominata "*ANDREA MI*", ai sensi delle normative pro tempore vigenti. L'Associazione è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Firenze. La sede sociale potrà essere trasferita, purchè in Italia, con delibera dell'Assemblea che potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata fino al 2050; il termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2: SCOPO, NATURA E ATTIVITA'

L'Associazione, senza scopo di lucro, ispira la propria attività e il proprio programma alla visione artistica e culturale di Andrea Mi, alla sua capacità di intercettare dinamiche artistiche e territoriali innovative, sostenendole e promuovendole, alla sua capacità di ricercare declinazioni delle diverse forme e linguaggi artistico-culturali contemporanei in una visione di interdisciplinarietà e multimedialità.

Nel rapportarsi a tale visione e ricerca artistica, l'Associazione si propone quale scopo quello di svolgere attività che costituiscano promozione, sviluppo e valorizzazione dell'arte e della cultura contemporanee.

Per tali finalità potrà, in via esemplificativa e non esaustiva e nel rispetto delle normative di ogni settore interessato, organizzare eventi, festival, spettacoli, concerti, proiezioni, mostre; potrà organizzare e gestire rassegne espositive di opere artistiche, nonché di materiale cinematografico, visivo, sonoro e performativo, sia in forma tradizionale sia in forma multimediale, presso Musei, Centri di cultura e ogni altra Istituzione pubblica o privata che sarà ritenuta consona, incluse le istituzioni scolastiche in un quadro di allargamento del panorama educativo degli studenti e mediante la progettazione e messa in opera di campagne di comunicazione sociale, nonché la partecipazione a bandi.

Potrà organizzare e gestire incontri, convegni, workshop e attività di formazione

professionale attinenti all'ideazione, progettazione, realizzazione tecnica e produzione di opere artistiche, visive, sonore, performative e multimediali, incluse quelle per il cinema, per il teatro, per le altre forme di comunicazione mediatica.

L'Associazione potrà, ancora, raccogliere, pubblicare e diffondere, anche attraverso la creazione e la gestione di siti web, blog ed ogni altra forma comunicativa, riviste e opere editoriali, anche a carattere periodico, attinenti all'arte e alla cultura, nonché materiale cinematografico, fonografico e multimediale in generale.

L'Associazione potrà svolgere direttamente, o partecipare a, attività di studio, ricerca, produzione e vendita di materiale artistico video, sonoro, cinematografico, editoriale e multimediale in generale.

Potrà istituire premi/borse di studio in denaro o equivalente, con apposita regolamentazione, dedicati ad Andrea Mi, che siano di supporto alla produzione, distribuzione e comunicazione di progetti artistici e culturali inediti di creazioni sonore, visive e performative.

L'Associazione potrà promuovere contatti, scambi culturali, residenze artistiche e collaborazioni in ambito nazionale, comunitario e internazionale, e quant'altro sia utile allo scopo di promozione, sviluppo e valorizzazione dell'arte e della cultura che l'Associazione medesima intende perseguire.

Per il perseguimento e la realizzazione degli scopi sociali indicati, l'Associazione potrà partecipare a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti, emanati da istituzioni comunitarie e nazionali, da enti locali, nonché da fondazioni, enti pubblici, enti privati o misti ritenuti consoni.

Per il perseguimento e la realizzazione degli scopi sociali indicati, potrà, altresì, collaborare con altre forme associative e, nell'ambito del proprio scopo, svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito culturale e formativo

L'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle norme pro tempore vigenti. L'Associazione potrà infine realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3: SOCI

I soci dell'Associazione "ANDREA MI" sono le persone fisiche e giuridiche che, accettando e condividendo le finalità e lo Statuto, si impegnano a partecipare all'attività della Associazione, contribuendo al raggiungimento delle finalità associative. Il numero dei soci è illimitato e possono aderirvi cittadini italiani e stranieri.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono soci fondatori coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo o, diversamente, coloro che vengono qualificati tali con delibera dell'assemblea straordinaria.

Possono diventare soci ordinari quei soggetti che presentino la domanda di ammissione in forma scritta all'attenzione del Presidente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica, , indicazione di persona fisica o giuridica;
- impegnarsi ad attenersi al presente Statuto ai regolamenti interni ove presenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

La domanda di ammissione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda anche senza motivazione. Le iscrizioni decorrono dal giorno della notifica di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione alla qualifica di socio sono insindacabili

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Questa dovrà essere rinnovata annualmente da ciascun socio, mediante il pagamento della quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci devono provvedere al pagamento della suddetta quota contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio; in caso di rinnovo, la quota associativa deve essere corrisposta dai soci entro quindici giorni dalla scadenza, coincidente con il termine dell'esercizio sociale. Il mancato pagamento, entro i termini suddetti, della quota annuale associativa è causa di esclusione del socio.

Tutti gli associati possono recedere liberamente dall'Associazione dandone

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità e gli effetti sotto indicati, senza alcun diritto alla ripetizione delle quote o dei contributi già versati e comunque sul patrimonio dell'associazione.

Art. 4: DIRITTI E DOVERI

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. In particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dall'associazione;
- tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; gli associati che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età possono partecipare alle assemblee dell'associazione esercitando il diritto di voto solo tramite l'esercente la potestà. Non possono comunque essere eletti come componenti degli organi direttivi della associazione nè possono assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa;
- hanno diritto di ottenere dagli organi sociali le informazioni inerenti alla vita dell'Associazione e concorrono a determinarne l'attività;
- tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto su tutte le questioni inerenti alla vita dell'Associazione, tra le quali l'approvazione e le modificazioni della Statuto e dei regolamenti interni, nonché il diritto di nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun socio può esprimere un solo voto. Il socio che, per qualsivoglia motivo, non possa partecipare fisicamente all'Assemblea può esprimere il proprio voto conferendo delega scritta ad altro associato.
- ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ove presenti, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale.

Qualora il socio adotti un comportamento non conforme ai propri doveri, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo decide sull'eventuale sanzione, richiamo, diffida o esclusione.

L'elenco dei soci risulta da apposito "Libro dei Soci", conservato presso la sede legale

dell'Associazione. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Libro dei Soci, salvo eventuali modifiche comunicate dal socio al Consiglio Direttivo e registrate in detto Libro.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5: QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti a versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati all'articolo 4 del presente Statuto a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, i soci versano una quota annuale, stabilita dall'eventuale Regolamento dell'associazione o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo, da corrispondersi al momento della domanda di ammissione alla qualifica di socio; essa ha validità annuale, decorrente dal momento della richiesta di ammissione della qualifica di socio, e dovrà essere rinnovata entro 15 giorni dal termine dell'esercizio sociale dell'associazione (15 febbraio di ciascun anno) e contestualmente pagata.

3. La quota annuale è fissata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6: RECESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, con preavviso di tre mesi. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Un socio potrà essere escluso qualora sussistano gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione deve essere comunicata dall'Associazione, nella persona del Presidente, anche per mezzo di affissione nella bacheca dell'Associazione. Sulla delibera che riguarda la propria esclusione l'associato interessato non ha diritto di voto.

Il socio viene escluso qualora, oltre a quanto già disposto nello Statuto:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, tra cui il pagamento della quota associativa annuale entro i termini fissati, di eventuali norme o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) compia atti che, a giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, risultino gravemente pregiudizievoli del patrimonio, degli interessi e delle finalità dell'Associazione e/o che arrechino danni morali e materiali all'Associazione;

Il recesso e/o l'esclusione non fanno venire meno gli obblighi concernenti il versamento delle quote o contributi associativi annuali dovuti e non pagati. I soci receduti, esclusi oppure che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7: ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Comitato Scientifico, se nominato,
- il Tesoriere, se nominato,
- l'Organo di Controllo/Revisori dei Conti, se nominati.

Art. 8: ASSEMBLEA, PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci iscritti nell'apposito libro soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore degli eventuali contributi economici versati all'Associazione.

Ogni socio (ovvero l'esercente la potestà genitoriale nel caso di soci minorenni) può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio e l'eventuale nomina delle cariche sociali; viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo, o dall'Organo di Controllo se presente, quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultima ipotesi la

convocazione è atto dovuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire e riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione può essere effettuata:

- a) tramite email, garantendo la ricezione della convocazione;
- b) per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- c) mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Associazione;
- d) mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, posta presso la sede dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nelle 24 ore successive alla prima.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA:QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà tenersi prima

del decorso di tre giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di tre dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: FUNZIONI E COMPETENZE

L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto annuale dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha il compito di:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, se tale argomento è previsto all'ordine del giorno;
- eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-Presidente, e i membri dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere eletti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura;
- sostituire e revocare per giustificati motivi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il Presidente e Vicepresidente;
- se previsto approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approvare il rendiconto annuale economico e finanziario;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;

- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente;
- delibera sull'ammissione alla qualifica di socio fondatore;
- deliberare sulla proroga del termine di durata.

Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di sette a scelta, di volta in volta, dell'Assemblea stessa.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati per giusta causa o rassegnare le proprie dimissioni.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

Art. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali definite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione medesima.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre le delibere da sottoporre all'Assemblea;
- b) elabora funzioni d'indirizzo sulla base delle indicazioni formulate dall'Assemblea ed i relativi programmi;
- c) formalizza le proposte per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Associazione;
- d) decide sull'ammissione di nuovi soci qualora sia stata presentata relativa domanda;
- e) redige il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente svolta dall'ente, corredato da una relazione sulla gestione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) propone i programmi preventivi di attività e di spesa e può delegare le sue funzioni

per compiti specifici a suoi componenti, soci o terzi, svolge anche le funzioni di tesoriere o delega all'uopo un suo componente;

g) propone all'Assemblea gli importi della quota o contributo associativo annuale e dei contributi specifici;

h) propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci.

Art. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ve ne sia necessità e almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario e convocare l'assemblea per la relativa approvazione e, se necessario, la nomina o la sostituzione delle cariche sociali. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da:

- Presidente;
- maggioranza dei suoi membri;
- organo di controllo;
- soggetto incaricato alla revisione;
- almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,

regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

Art. 14: PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea in seno al Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla nomina del nuovo Presidente assume la carica il Vice Presidente fino alla successiva assemblea dei soci e comunque non oltre la scadenza del quinquennio.

Il Presidente sovrintende l'attività dell'Associazione e coordina i vari organi sociali, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. E' il rappresentante ed il garante del volere dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

a) sovrintende all'attuazione delle linee guida e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

b) definisce le politiche di sviluppo e le relative strategie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;

c) presenta al Consiglio le candidature di nuovi soci;

d) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sottoscrive, anche a mezzo di componenti del Consiglio da lui delegati, gli atti relativi alla gestione dell'ente medesimo;

e) vigila sulla struttura dell'Associazione, determinandone i criteri organizzativi nel rispetto dell'efficienza, efficacia e funzionalità

f) stipula contratti e convenzioni;

g) ordina le spese nei limiti delle risultanze del rendiconto economico-finanziario e delle deliberazioni degli organi sociali e dispone degli incassi.

Art. 15: VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea in seno al Consiglio Direttivo assieme al Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Al Vice Presidente sono attribuiti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni e tutti i poteri ad esso spettanti per Legge o per Statuto.

Art. 16: COMITATO TECNICO - ARTISTICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico - Artistico composto da non meno di tre membri e non più di dieci membri, anche non soci, fra persone di elevato prestigio culturale. Di esso fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione il quale può farsi rappresentare alle riunioni da altro componente del Consiglio Direttivo.

Con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo esso elegge un suo Direttore.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Tecnico - Artistico comporta la decadenza dalla carica e, in tal caso, il Consiglio Direttivo valuterà se sostituire o meno il membro del Comitato Tecnico - Artistico.

Il Comitato Tecnico - Artistico è l'organo tecnico consultivo al quale il Consiglio Direttivo potrà rivolgersi per tutte le questioni più significative legate alle opere ed alle iniziative legate al perseguimento, da parte dell'Associazione, dei propri scopi e finalità.

Il suo parere è obbligatorio, ma non vincolante, per il Consiglio Direttivo che dovrà tuttavia adeguatamente motivare la delibera difforme.

Art. 17: SINDACI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o risulti obbligatorio per legge, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, elegge un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, a norma delle disposizioni legislative vigenti. Le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti sono stabilite dalla legge, salvo il caso in cui la nomina sia adottata su base volontaria da parte dell'assemblea; in tale ultima ipotesi, la stessa assemblea definisce le funzioni dell'organo medesimo.

Art. 18: ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale l'Associazione deve redigere il bilancio annuale, in conformità alla modulistica

prevista per gli enti associativi.

Il bilancio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di Controllo e/o il Revisore, qualora siano stati eletti, devono redigere una relazione da allegare al rendiconto annuale che ne attesti la veridicità dei dati in esso contenuti e la conformità agli scopi istituzionali dell'ente.

Art. 19: PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- a) quote associative e contributi volontari versati dagli associati. Gli associati non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati né in caso di recesso né in caso di esclusione e dimissione. Le quote associative annuali sono immediatamente esigibili e devono essere versate dagli associati contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio;
 - b) eventuali contributi straordinari;
 - c) corrispettivi specifici pagati a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dagli associati, nonché dagli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per Statuto o per legge fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
 - d) donazioni e atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi fatte salve le disposizioni di legge in materia;
 - e) gli introiti conseguenti alle attività connesse a quelle istituzionali, svolte dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi sociali nonché rendite del patrimonio sociale;
 - f) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici e privati, organizzazioni o istituzioni interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - g) ogni altre entrata compatibile con le finalità e la natura associativa, comprese le raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Vige l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione

dell'attività istituzionale o direttamente connesse.

Art. 20: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie:

- a) per il trascorrere della sua durata ove non prorogata;
- b) su delibera dell'Assemblea degli associati;
- c) altre cause previste dall'art. 27 c.c..

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria che decide la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente ad altri enti associativi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21: RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia. Per le modalità attuative delle attività non previste dal presente Statuto si rimanda ai Regolamenti attuativi specifici.

04 dicembre 2020, Firenze

Letto, approvato e sottoscritto